



OGGETTO: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ED ALTRI ELEMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO DI PERTINENZA AZIENDALE” in uso al personale e/o installati sui veicoli operativi costituenti la Flotta di AMG ENERGIA SPA” .RICHIESTA OFFERTA

La AMG Energia S.p.a. con sede in Via Tiro a Segno n° 5, 90123 Palermo tel. 091.7435001; www.amgenergia.it e-mail: azienda@amgenergia.it ; P.E.C.: segreteria@pec.amgenergia.it, chiede **entro e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre 2021**, una offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto per un periodo stimato complessivo di mesi 24 alle condizioni tecniche ed economiche specificate nel CSA.

Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla AMG ovvero ulteriori disposizioni emanate per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 o che saranno emanate in futuro.

L’affidamento è aggiudicato mediante il confronto delle offerte che perverranno con il criterio del prezzo più basso (maggior ribasso sui prezzi unitari) mediante affidamento diretto ai sensi della legge 120/2020. Non sono ammesse offerte in pareggio o in aumento. La AMG si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia incongruente o anormalmente bassa; si riserva altresì di valutare, pena esclusione, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro. Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso la AMG si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta ammessa risulti conveniente o idonea. In caso di offerte di pari punteggio si procederà per sorteggio.

L’invio dell’offerta equivale alla accettazione di ogni singola clausola riportata in questa richiesta da parte dell’affidatario ed equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, e l’accettazione della esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

L’offerta dovrà:

- essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.amgenergia.it e dovrà riportare le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni), riportare in oggetto la dicitura “ Offerta per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ED ALTRI ELEMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO DI PERTINENZA AZIENDALE” in uso al personale e/o installati sui veicoli operativi costituenti la Flotta di AMG ENERGIA SPA” .



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO**

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



Al fine di garantire la massima trasparenza e riservatezza delle offerte, **le suddette PEC dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 5 novembre 2021**

- Contenere la dichiarazione del legale rappresentante dove dovrà essere riportata l'attività d'impresa quale servizi di pulizia, autolavaggi etc con iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane.
- Contenere la dichiarazione nella quale la ditta, il suo legale rappresentante non si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui alla Legge 120/2020.
- Contenere la dichiarazione nella quale la ditta, sia iscritta agli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti di cui alla legge 120/2020.
- L'elenco del personale che sarà utilizzato (n° di operatori e qualifica);
- L'elenco delle attrezzature, utensili e prodotti chimici utilizzati, l'equipaggiamento tecnico, le schede tecniche dei prodotti utilizzati, per eseguire l'appalto.
- riportare una breve relazione riguardo l'organizzazione del servizio (struttura organizzativa, di coordinamento e logistica, modalità di svolgimento del Servizio di autolavaggio);
- riportare un unico ribasso percentuale con 3 cifre decimali che sarà applicato a ciascuna prestazione eseguita e la quantificazione degli oneri di sicurezza. L'offerta deve intendersi comprensiva di tutti i servizi e le forniture annesse dal capitolato d'appalto allegato, incluse le prestazioni del personale, le attrezzature, le dotazioni e il materiale utilizzato, oltre alle spese ed ogni altro onere derivante dalla presente richiesta di offerta. Saranno ritenute inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle norme previdenziali ed assistenziali. L'offerta sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa;
- contenere la visura camerale e il D.U.R.C. in corso di validità.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Sangiorgi daniela.sangiorgi@amgenergia.it, il DEC cui sovrintenderà il servizio e con cui potranno essere concordati gli appuntamenti per i sopralluoghi, è il Sig. Santino Mancuso santino.mancuso@amgenergia.it contattabile anche al 091.7435303.

N.B. Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto pieno delle norme che regolano i CCNL di riferimento, la normativa per la tutela degli ambienti di lavoro, la normativa ambientale, le norme igieniche per l'uso di igienizzanti approvati dal ISS, detersivi, spray etc.

Il personale dovrà essere regolarmente inquadrato sia ai fini assicurativi che previdenziali e dotato di idonei D.P.I. per la sicurezza come disposto dal D.Lgs. 81/2008 (guanti, scarpe, mascherine, idoneo abbigliamento, etc.), oltre che formato e sottoposto a sorveglianza sanitaria compresi gli altri adempimenti previsti dal suddetto D.L.



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO**

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente documento nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Palermo.

U.O. Gestione Autoparco
Il Responsabile
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO**

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



AMG ENERGIA S.P.A. PALERMO

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ED
ALTRI ELEMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO DI
PERTINENZA AZIENDALE - (ANNI DUE)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG: _____

Palermo, li	Direzione Patrimonio Logistica	Responsabile del Procedimento
	(Fabio Bernardi)	(Daniela Sangiorgi)

ART. 1. OGGETTO

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro (nel seguito definito anche come "Accordo") in lotto unico con unico operatore economico per l'affidamento del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ED ALTRI ELEMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO DI PERTINENZA AZIENDALE" in uso al personale e/o installati sui veicoli operativi costituenti la Flotta di AMG ENERGIA SPA".

Il servizio, oggetto dell'Accordo, è indicato nelle specifiche tecniche riportate nell'art.13 del presente documento, che forniscono una descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione.

L'Accordo ha per oggetto la regolamentazione degli appalti/ordini specifici che verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo, l'operatore economico aggiudicatario di questa procedura, di seguito definito anche come "Fornitore", si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi dei successivi articoli.

L'AMG ENERGIA S.P.A. determinerà gli importi pagabili nei singoli accordi. Il valore dell'Accordo Quadro non impegna la AMG ENERGIA S.P.A. a stipulare accordi specifici fino a quella concorrenza, atteso che i singoli accordi saranno stipulati in base alla programmazione operativa su base semestrale.

1.2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: accordo concluso tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell'Accordo stesso, sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli di presente Capitolato.

Appalti specifici: singoli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 5, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, anche nella forma dell'ordine contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di questo Accordo.

AMG ENERGIA S.P.A.: ente firmatario dell'Accordo per la fornitura del servizio.

Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo Quadro destinatario dei singoli appalti specifici.

ART. 2. FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato in € 19.000,00 (Diciannovemila//00) oltre I.V.A., di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza dei dipendenti del Fornitore e sua attuazione - in conformità al D. Lgs.81/2008, oneri fiscali esclusi.

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Resta fermo quanto stabilito all'art. 5 ed all'art. 6 in materia.

Il fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo e non sulla durata dei contratti specifici.

La stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno di AMG ENERGIA S.P.A. ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso della Flotta e quindi degli apparati radio, da parte di AMG ENERGIA S.P.A. nell'arco temporale di durata dell'Accordo. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.P.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici.

Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna misura.

2.1 CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi offerti saranno quelli dei listi ufficiali Motorola in vigore al momento dell'affidamento, comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio ad esclusione della sola I.V.A.

Il servizio sarà compensato ai prezzi stabiliti nel prospetto riportato all'art. 13 punto 13/3 scontati della percentuale di offerta di gara.

Il Fornitore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura è di anni 2 (DUE) e si riferisce alla durata massima decorrente dalla esecutività del medesimo. L'Accordo Quadro cesserà di avere effetto anche prima della scadenza qualora sia raggiunto l'importo massimo di spesa determinato per il biennio di cui all'art. 2.

Per "durata" dell'Accordo si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.P.A. può aggiudicare i singoli appalti specifici.

Alla scadenza del contratto il Fornitore, qualora richiesto dall'AMG ENERGIA S.P.A., si impegna a continuare il servizio, alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all'art. 2, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

ART. 4. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO

Il Fornitore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'Accordo, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva in conformità con l'importo definito all'art.103 del D.Lgs.50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un Istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Detta garanzia deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'Accordo Quadro cui si riferisce e la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del C.C.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA S.P.A., ad effettuare entro 15 giorni il versamento della somma richiesta, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AMG ENERGIA S.P.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore sia a mezzo dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli Appalti specifici, disciplinati dal presente Capitolato e scaturenti dallo stesso Accordo, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.P.A., in base a quanto previsto dall'Accordo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AMG ENERGIA S.P.A..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste in questo articolo, l'AMG ENERGIA S.P.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'Accordo, il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste in questo capitolato l'AMG. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo ai sensi dell' art. 7 successivo.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo e sarà restituita al Fornitore soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'Accordo il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 5. APPALTI BASATI SULL'ACCORDO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l'AMG ENERGIA S.P.A. dovrà seguire per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici.

5.1 OGGETTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'AMG ENERGIA S.P.A. procederà all'affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico e stipulando il relativo contratto (anche a mezzo di scambio corrispondenza o Ordine Contratto).

In sede contrattuale potranno essere indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al precedente capoverso.

Le condizioni di fornitura sono, comunque, quelle indicate agli artt. 6 e ss.

L'elenco dei servizi è a puro titolo esemplificativo e potrà, quindi, essere richiesta eccezionalmente la fornitura di servizi non compresi in tale elenco.

Il Fornitore dovrà espletare, nel periodo di durata del contratto, anche servizi e forniture non compresi fra quelli sopra indicati, ma che l'AMG ENERGIA S.P.A. dovesse eventualmente richiedere. In tali casi, salvo indisponibilità comprovate dal Fornitore, saranno applicate le condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

In nessun caso, comunque, saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo.

5.2 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs.50/2016, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.P.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato all'art. 105 del D.Lgs.50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.P.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato decreto;
- l'aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- in sede di deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la dichiarazione del subappaltatore in merito all'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.

Salvo quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.Lgs.50/2016, è inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, di trasmettere alla AMG Energia S.P.A., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la AMG Energia S.P.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato, si fa rinvio all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

ART. 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI SPECIFICI

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esecuzione degli Appalti specifici affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Si ribadisce che in nessun caso tali appalti specifici potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell'Accordo.

6.1 CONSEGNA

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Il termine per la consegna viene fissato entro le 48 (quarantotto) ore successive alla richiesta per i materiali; per i lavori saranno quelli riportati, di volta in volta, su ogni singolo preventivo approvato, per gli interventi sugli apparati ripetitori entro le due ore successive alla richiesta di intervento.

La consegna dei materiali richiesti dovrà avvenire negli orari e nei luoghi indicati nell'art. 13 al punto 13.2.

Ad ogni servizio svolto dovrà corrispondere un documento autorizzativo.

L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei materiali, autorizzati dalla Direzione Patrimonio e Logistica di AMG ENERGIA S.P.A., a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa.

AMG ENERGIA S.P.A., nel corso del servizio, si riserva la facoltà, nell'ambito dell'importo massimo previsto dal singolo contratto specifico, di decidere le quantità dei controlli e/o reintegro/sostituzione di materiali necessari al corretto funzionamento degli apparati ed altri elementi di comunicazione, di cui all'allegato elenco riportato all'art. 13.1 del CSA, potendone escludere alcuni di essi.

L'aggiudicatario, previo accordo con AMG ENERGIA S.P.A., potrà sostituire i prodotti richiesti con altri che abbiano le medesime caratteristiche, purché il prezzo non sia superiore.

Le operazioni di prelievo e riconsegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale del Fornitore dovrà essere qualificato e dotato di adeguati dispositivi di sicurezza.

L'aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati, all'AMG ENERGIA S.P.A. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'AMG ENERGIA S.P.A. da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

Qualora il servizio non venisse svolto entro i termini stabiliti o la sua esecuzione risultasse inaccettabile, o l'aggiudicatario, invitato a ripetere le operazioni di controllo e adeguamento degli apparati di ricetrasmisione (RTX), non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione del servizio, AMG ENERGIA S.P.A. avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato all'AMG ENERGIA S.P.A. per la consegna di materiali e prodotti non conformi all'ordinato.

In caso di mancato servizio, AMG ENERGIA S.P.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

6.2 ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

All'atto di ogni consegna il Fornitore deve rilasciare al personale preposto dell'Autoparco di AMG ENERGIA S.P.A. apposito documento in duplice esemplare che riporti il Codice CIG dell'affidamento, data e ora di consegna, tipologia e quantità dei materiali e/o apparati, eventuali accessori, identificativo dell'operatore che riceve la consegna.

La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal delegato del responsabile dell'U.O. Autoparco presso la quale avviene la consegna.

Il personale addetto al ricevimento provvederà all'immediata verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni relative al servizio, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del Capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

L'AMG ENERGIA S.P.A. potrà rifiutare la prestazione eseguita in ritardo.

E' in ogni caso dovuta dal Fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile e dalle norme di settore.

Nel caso di prodotto viziati o di mancanza di qualità promessa del servizio, il termine per la denuncia al Fornitore è di trenta giorni dalla riconsegna.

6.3 VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ E FUNZIONALITÀ

AMG ENERGIA S.P.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative del servizio richiesto e quello effettivamente fornito.

6.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ

E' a carico del Fornitore del servizio l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché delle condizioni fissate dall'AMG ENERGIA S.P.A. in occasione dell'attivazione degli Appalti Specifici.

Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste all'art. 6.10.

E' fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'AMG ENERGIA S.P.A. sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa AMG ENERGIA S.P.A.

Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'AMG ENERGIA S.P.A. del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore per l'esecuzione del contratto nominato da AMG ENERGIA S.P.A., incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

6.5 REFERENTE DEL FORNITORE

L'aggiudicatario deve nominare un referente dell'attività e comunicarne il nominativo all'AMG ENERGIA S.P.A..

Il Referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell'AMG ENERGIA S.P.A..

6.6 OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe professionali in vigore durante l'appalto per la categoria di cui trattasi ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'AMG ENERGIA S.P.A. la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

6.7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente Capitolato.

Il Fornitore del servizio presenterà a carico della AMG ENERGIA S.P.A. fatture ad ultimazione degli obblighi derivanti dai singoli affidamenti, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di AMG ENERGIA S.P.A. ed in osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Il pagamento delle fatture avverrà nei tempi ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione, da parte della Direzione competente di AMG ENERGIA S.P.A., di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità.

E' fatto salvo, negli appalti specifici l'accordo tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore, di prevedere, in deroga al D.Lgs.231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola, sopra riportata, che in sede contrattuale autorizza AMG ENERGIA S.P.A. stessa, in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e sempre previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alla condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.P.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore del servizio la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Il Fornitore dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio.

L'aggiudicatario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il Codice C.I.G. di riferimento dell'appalto ed il numero di ordine.

6.8 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata, in ragione di ogni appalto specifico, la ditta aggiudicataria del servizio potrà essere chiamata, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione definitiva ad eventuale integrazione di quella già costituita a garanzia dell'Accordo Quadro.

In particolare, la cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.P.A., in base a quanto previsto dall'Accordo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione dovrà essere costituita con le medesime modalità previste all'art. 4 del presente Capitolato.

6.9 NORME DI PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA

L'appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

In ogni caso il Fornitore garantisce la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dall'art. 26 del D. Lgs.81/2008, impegnandosi a collaborare in combinato con AMG ENERGIA S.P.A..

Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi e alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D. Lgs.81/2008.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto trattandosi di servizio ove sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo dei Rischi standard, relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento, la procedura di redazione del DUVRI si attiverà in fase di consegna del Servizio, in tal caso il Fornitore collaborerà con l'AMG ENERGIA S.P.A. alla stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenza che, sottoscritto dall'AMG ENERGIA S.P.A. e dal Fornitore, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il Fornitore sarà tenuto a fornire all'AMG ENERGIA S.P.A. tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione delle collaborazioni e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene il servizio, obbligo eventuali verso subappalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di affidamento dell'appalto specifico.

6.10 PENALITÀ

Se nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, l'AMG ENERGIA S.P.A. riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, a mezzo fax o mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali sotto specificate che hanno, comunque, carattere non esaustivo.

- Mancata consegna e/o riconsegna entro i termini contrattuali € 50,00 (cinquanta//00) per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore);
- Mancata ripetizione del servizio non conforme alle caratteristiche previste € 100,00 (centro//00) per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore).

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'AMG ENERGIA S.P.A., pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'AMG ENERGIA S.P.A..

In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e di indire successivamente una nuova procedura, oppure di rivolgersi all'impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi al Fornitore le eventuali maggiori spese sostenute.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste in questo articolo non preclude il diritto della AMG ENERGIA S.P.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, o imputabili ai richiedenti.

6.11 CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO

Nel contratto relativo al singolo appalto specifico che verrà stipulato, l'AMG ENERGIA S.P.A. potrà prevedere, in accordo con il Fornitore, modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 90 (novanta) giorni data fine mese ricevimento fattura.

Salvo quanto previsto all'art. 6.4, l'AMG ENERGIA S.P.A., per la stipula del contratto, potrà altresì richiedere una idonea copertura assicurativa integrativa per la responsabilità civile verso terzi.

Con la stipula del contratto specifico, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa AMG ENERGIA S.P.A.), cagionati dalle attività oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMG ENERGIA S.P.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la AMG ENERGIA S.P.A.), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 7. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

7.1 PERIODO DI PROVA

Per i primi due mesi dalla data di stipula del primo contratto specifico, l'Accordo si intenderà sottoposto a periodo di prova al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva del servizio.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'AMG ENERGIA S.P.A. potrà essere concesso al Fornitore un ulteriore periodo di mesi due, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere unilateralmente dall'Accordo.

In tale eventualità, al Fornitore spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizi correttamente eseguiti, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre, in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, il Fornitore dovrà impegnarsi a continuare il servizio fino al subentro del nuovo contraente.

7.2 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI

L'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere l'Accordo, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.P.A.;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.P.A. in caso di proroga del contratto;
- per indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici a seguito delle procedure di cui all'art. 5 di questo Accordo;
- per contestazioni al Fornitore di gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- per transazioni relative a questo accordo, in qualunque modo accertate, eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- per il venir meno del rapporto di accreditamento con la casa costruttrice degli apparati di AMG ENERGIA S.P.A..

Negli stessi termini l'Accordo, nonché i singoli Contratti Specifici, cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - manifestazione di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti prodotti in sede di presentazione dell'offerta;
 - mancato aggiornamento da parte del Fornitore, della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 8 di questo Accordo;
 - risultanza positiva degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara o nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - il Fornitore ceda il contratto;
 - il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A..
- L'AMG ENERGIA S.P.A., nei limiti delle autorizzazioni di cui all'Accordo, ha altresì la facoltà di risolvere il singolo contratto specifico ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
- il Fornitore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
 - il Fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
 - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.P.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
 - il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
 - il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo;
 - il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.P.A.;
 - il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione di questo Accordo in tema di comportamento trasparente per tutta la durata di questo appalto;
 - si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'AMG ENERGIA S.P.A. ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore);
 - si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7.3 CAUSE DI RECESSO

L'AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo nonché dai singoli Contratti Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini del servizio affidato.

Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo o di singoli contratti.

L'AMG ENERGIA S.P.A. può recedere dall'Accordo nonché dai singoli contratti specifici, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva, altresì, di recedere dall'Accordo nonché dai singoli contratti specifici in caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi di questo Accordo.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo nonché dei singoli Contratti Specifici.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.P.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del Fornitore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota, con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio, e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A..

ART. 8. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.

AMG ENERGIA S.P.A., per tutta la durata dell'Accordo, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. AMG ENERGIA S.P.A. potrà procedere, in qualsiasi momento, ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal Fornitore.

Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resa disponibile.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.P.A.:

- ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 9. RESPONSABILI DELLA GESTIONE

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AMG ENERGIA S.P.A. cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo e le altre attribuzioni di legge e/o dalle norme aziendali.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dell'Accordo, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta al Fornitore i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all'AMG ENERGIA S.P.A..

I Responsabili della gestione dell'Accordo saranno nominati in fase di consegna del servizio relativo all'Accordo stesso e i relativi nominativi dovranno essere comunicati ad AMG ENERGIA S.P.A. prima della stipula dell'Accordo dal Fornitore.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge") e della vigente normativa in materia AMG ENERGIA S.P.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dal Fornitore vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. ai fini della stipula dell'Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell'Accordo stesso.

Tutti i dati acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG ENERGIA S.P.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Fornitore alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dai concorrenti e dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG ENERGIA S.P.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG ENERGIA S.P.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della AMG ENERGIA S.P.A. che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto;

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG ENERGIA S.P.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal Fornitore;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge;
- all'ANAC.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del Fornitore ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di AMG ENERGIA S.P.A..

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Sarà fatto obbligo al Fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare il Fornitore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento: AMG ENERGIA S.P.A.

ART. 11. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

ART. 13. SPECIFICA TECNICA

13.1 DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio comprende la manutenzione ordinaria, programmata ed occasionale, con il controllo, la riprogrammazione, la taratura di frequenza, la riparazione, la sostituzione delle parti danneggiate, in avaria, vetuste e/o manomesse, mediante la fornitura di componenti, ricambi ed accessori, nuovi di fabbrica, originali MOTOROLA, da effettuare con personale specialista presso idonea struttura del Fornitore relativa agli apparati portatili e/o veicolari in dotazione agli operatori ed agli automezzi e mezzi d'opera della Flotta di AMG, e degli altri elementi di impianto della rete di comunicazione radio presso le sedi di: Via Tiro a Segno 5, Corso dei Mille 310, Casuzze e Monte Grifone- Palermo.

Gli apparati attualmente da manutenzionare sono:

1. Stazioni ripetitrici.

1.1	Motorola	GM 350	n.	4
1.2	"	GR 900 (FC 304D)	"	2
1.3	"	GM 340	"	2

2. Apparati portatili.

2.1	Motorola	GP 900	n.	22
2.2	"	MT 2100	"	20
2.3	"	MX 1000	"	1

3. Apparati veicolari.

3.1	Motorola	MC 2100	n.	17
3.2	"	GM 950	"	34
3.3	"	GM 360	"	5

4. Stazioni fisse.

4.1	Motorola	GM 950	n.	2
4.2	"	GM 2100	"	1

4.3	“	GM 350	“	2
4.4	Funktronic	Major 4	“	2

13.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore, con propri mezzi, personale, strutture e organizzazione, a proprio esclusivo rischio.

L'AMG ENERGIA S.P.A. provvederà alla consegna del servizio solo dopo la verifica dell'idoneità dei mezzi, delle strutture e delle attrezzature in possesso del Fornitore, atte a garantire la qualità del servizio.

Il Fornitore, oltre delle ordinarie specifiche attrezzature per la manutenzione radio, come quelli costituenti la rete di comunicazione via etere di AMG, anche dovrà disporre di:

- Laboratorio per riparazione apparati radioelettrici della Motorola, come quelli di AMG, e magazzino ricambi ben assortito e fornito;
- Apparati per il controllo, la diagnostica, la riprogrammazione e la taratura degli apparati radioelettrici, costituenti la rete di comunicazione via etere di AMG, compresi i ponti radio;
- Impianti, apparecchiature e strumenti conformi alle leggi vigenti, per la verifica delle onde stazionarie, delle frequenze, della potenza di emissioni, degli apparati e componenti della rete di comunicazione radio di AMG;
- Automezzo attrezzato per le manutenzioni c/o le sedi di AMG;
- Software specifici ed interfaccia relativi per la riprogrammazione degli apparati radioelettrici della rete di comunicazione via etere della AMG;

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte secondo le direttive di AMG ENERGIA S.P.A. fornite dall'U.O. Autoparco della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, che

curerà anche il coordinamento del servizio e ne verificherà la corretta esecuzione. Pertanto l'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli per accertare il regolare svolgimento del servizio stesso.

Il Fornitore dovrà disimpegnare il servizio con la massima scrupolosità e celerità, attenendosi rigorosamente alle direttive fornite sia prima dell'inizio dell'esecuzione, che nel corso del servizio stesso.

13/2.1- A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio deve effettuarsi, compatibilmente con le esigenze operative di AMG ENERGIA S.P.A., nei giorni feriali, compreso il sabato, nelle ore di minor carico lavorativo, impiegando unità lavorative specializzate ed idonee nonché tutte quelle apparecchiature, strumenti, software e relative interfacce, ritenute utili ed indispensabili al corretto disimpegno del servizio stesso, ed in rispetto alle norme di riferimento del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale dei per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, mediante il rilascio dei documenti attestanti le verifiche e i controlli.

In conformità alle norme di riferimento, compresa la tenuta dei registri delle matricole degli apparati, dovrà essere assicurata:

a) Entro la prima decade di ciascun bimestre (per un totale di n° 6 annui)

- il controllo, la taratura, la riprogrammazione, la pulizia e serraggio dei contatti ecc., la verifica di funzionamento, nei limiti dei parametri elettrici, indicati nella concessione ministeriale, e l'eventuale riparazione degli elementi di impianto ed apparati, compresa l'assistenza tecnica necessaria.

b) All'occorrenza

- b.1 entro due ore dalla segnalazione anche telefonica, il controllo, la taratura, la riprogrammazione, la pulizia e serraggio dei contatti ecc., la verifica di funzionamento, nei limiti dei parametri elettrici, indicati nella concessione ministeriale, e l'eventuale riparazione degli elementi di impianto ed apparati, delle stazioni ripetitrici, compresa l'assistenza tecnica necessaria;
- b.2 entro otto ore dalla segnalazione anche telefonica, il controllo, la taratura, la riprogrammazione, la pulizia e serraggio dei contatti ecc., la verifica di funzionamento, nei limiti dei parametri elettrici, indicati nella concessione ministeriale, e l'eventuale riparazione degli elementi di impianto ed apparati veicolari, portatili e delle stazioni fisse, compresa l'assistenza tecnica necessaria.

c) Dopo ogni controllo e taratura

- Segnalazione, scritta all'AMG che si riserva di provvedere opportunamente, delle apparecchiature ed altri elementi di impianto, riscontrate non più in grado di funzionare e/o idonee.

13/2.2 - Per le manutenzioni occasionali, il Fornitore, ricevuta la richiesta, anche telefonica di AMG, per la sostituzione, integrazione, spostamento, modifica ecc. di elementi di impianto ed apparati provvederà:

- Entro le otto ore successive alla richiesta, a prendere visione dell'elemento di impianto ed apparato da manutenzionare.
- Entro le ventiquattro ore successive alla richiesta, a produrre il preventivo dettagliato specificando: i materiali, i componenti, le apparecchiature ecc. da impiegare, nuovi di fabbrica ed originali per apparati Motorola; le opere finite; la mano d'opera occorrente per montaggi, smontaggi ecc. ed il tempo di esecuzione che tenga conto dei tempi di approvvigionamento dei materiali, apparecchiature ecc., dei tempi per le lavorazioni ecc., espresso in giorni naturali e consecutivi.
- Entro il tempo di esecuzione, dall'approvazione del preventivo da parte dell'Autoparco, alle manutenzioni previste ed approvate.

Il Fornitore si obbliga a disimpegnare il servizio anche di elementi di impianto ed apparati di AMG interamente o parzialmente sostitutivi di quelli specificati all'art. 13.1 di questo capitolato, alle stesse condizioni e prezzi.

Il Fornitore disimpegnerà il servizio celermente ed in modo da minimizzare il disagio delle attività di AMG e dei suoi dipendenti, assumendo la responsabilità dell'efficacia ed efficienza del servizio, garantendolo, in conformità alle vigenti norme.

Art. 13/3 – CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO

Ai fini della determinazione dei corrispettivi:

- a) La manutenzione ordinaria programmata bimestrale di apparato e suoi elementi di impianto, come specificato all'art. 13/2.1 lettera a)
- comprensiva dei costi di prestazione (mano d'opera), compresa la sostituzione di quegli elementi e componenti in avaria, guasti, vetusti ecc. necessari, con la sola esclusione delle batterie, delle antenne e del microfono, sarà così compensata:
Per ognuno e per ogni bimestre € 12,00
- b) La manutenzione occasionale di apparato e suoi elementi di impianto, come specificato all'art. 13/2.2 – sarà così compensata:
- I prezzi per i materiali, componenti, ricambi ed accessori originali per apparati RTX Motorola, saranno quelli dei listini ufficiali Motorola, I.V.A. esclusa, in vigore alla data dell'affidamento;
 - le prestazioni saranno compensate:
Prestazione di manutentore specializzato, munito degli attrezzi del mestiere, strumenti e con l'uso delle strutture del Fornitore,
Per ogni ora € 25,00

Su tutti i corrispettivi di manutenzione ordinaria ed occasionale, dei materiali e di mano d'opera sarà applicato il ribasso unico percentuale che il Fornitore indicherà nell'offerta, in base a calcoli di sua convenienza anche mediando in modo ponderale.